

FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2023-1079 QPC dell'8 febbraio 2024, *Mme Léopoldina P.* [Diritto di un dipendente in malattia alle ferie retribuite]

09/02/2024

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dalla *chambre sociale* della *Cour de cassation*.

Erano sospettati di incostituzionalità gli artt. L. 3141-3 e L. 3141-5 del Codice del lavoro. Tali disposizioni riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie retribuite, nella misura di due giornate lavorative e mezzo per ogni mese di lavoro effettivo presso lo stesso datore. Sono considerati come periodi di lavoro effettivo, ai fini della determinazione della durata delle ferie, i periodi in cui l'esecuzione del contratto di lavoro risulti sospesa a causa di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale. Secondo la ricorrente nel giudizio *a quo*, tali disposizioni privano il dipendente del diritto alle ferie retribuite in caso di assenza dovuta a una malattia non professionale: sarebbero così stati violati il diritto alla salute e il diritto al riposo. Il legislatore, inoltre, avrebbe introdotto una differenza di trattamento ingiustificata fra diverse categorie di lavoratori.

Il *Conseil* ha preso le mosse dall'undicesimo comma del Preambolo della Costituzione del 1946: il principio del riconoscimento delle ferie pagate è una delle garanzie del diritto al riposo, riconosciuto a tutti i lavoratori. A fronte della discrezionalità del legislatore, il *Conseil* non dispone di un potere generale di apprezzamento e di decisione della medesima natura, salvo il caso di una legge dai contenuti manifestamente inappropriati rispetto agli obiettivi perseguiti. La legge del 18 aprile 1946 ha inteso evitare che il lavoratore vittima di un incidente o di una malattia professionale potesse perdere, per giunta, il diritto alle ferie retribuite nel corso dello stesso periodo. Dato questo obiettivo, il legislatore ben poteva, come ha fatto, non tenere conto delle assenze dovute a malattia non professionale e limitare il computo delle assenze alla durata ininterrotta di un anno.

Dal punto di vista del principio di eguaglianza, invece, le malattie professionali e gli incidenti sul lavoro, che sono direttamente legati all'esecuzione del contratto di lavoro, si distinguono dagli altri incidenti o malattie che possono interessare il lavoratore. Discipline differenziate, perciò, sono costituzionalmente ammissibili.

La decisione è consultabile a questo *link*; non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne